



CALCIO - TERNI

REGOLAMENTO CAMPIONATO CALCIO A 11 STAGIONE 2025/2026

COMUNICATO DEL GIORNO 26/7/2025

***** SOMMARIO *****

Attività Ufficiale 2025/2026

- a) Articolazione Campionato Territoriale / provinciale di Terni/fase successiva
- b) Iscrizioni (moduli Allegati)

**I comunicati ufficiali Uisp Calcio Terni
sono presenti sul sito internet: www.uisp.it/terni**

Sede: Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti – SdA Territoriale Terni
05100 Terni (TR) – montefiorino 12/h - Tel. 3203862061 - e-mail:
terni@uisp.it - www.uisp.it/terni - C.F.91018650555

STAGIONE SPORTIVA 2025-2026

ATTIVITA' UFFICIALE UISP CALCIO TERNI

AMBITO: Amatoriale agonistico

CATEGORIA: Uomini da 16 anni in poi

DISCIPLINA: Calcio a 11

ARTICOLAZIONE

ARTICOLO 1

La SdA Calcio UISP Terni indice ed organizza il 33° Campionato Dilettanti, classificazione **Agonistica**, riservato a tutte le Società iscritte ed affiliate per la stagione sportiva 2025/2026

ARTICOLO 2

Possono essere tesserati giocatori FIGC che nella stagione 2025/26 non hanno preso parte all'attività ufficiale dopo il 1 agosto 2024 (per partecipazione alla gara s'intende essere stato in lista gara come giocatore).

I tesserati FIGC che hanno partecipato a gare ufficiali categorie di 1[^] nella stagione sportiva 2025/2026 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2026 essere tesserati e trascorsi 10 giorni dal tesseramento (il giorno del tesseramento e' escluso), possono partecipare all'attività ufficiale della lega calcio Uisp. Sono esclusi, comunque, tesserati provenienti da categorie superiori e dalla serie A e B del calcio a 5 FIGC. Possono essere tesserati giocatori di calcio a 5 serie C, C1, C2, D senza alcun vincolo. I tesserati di 2° categoria che partecipano al campionato FIGC possono partecipare anche al campionato Uisp **TERMINE DEL TESSERAMENTO** entro non oltre il 31 marzo 2026. I tesserati FIGC che partecipano al campionato amatoriale, essendo tale attività ritenuta dalla FIGC non ufficiale ma bensì ricreativa, possono essere tesserati per l'attività ufficiale Uisp. Non possono essere tesserati giocatori FIGC che abbiano in corso squalifiche a tempo.

IN deroga a quanto previsto al **punto 8** gli atleti di squadre figc, con il solo settore giovanile non a carattere regionale e nazionale, appartenenti a squadre figc eccellenza , promozione e prima categoria **non possono partecipare** all'attività ufficiale di calcio a 11.

ARTICOLO 3

1. Il Campionato sarà disputato con partite di andata e ritorno, la formula sarà stabilita in base al numero delle squadre iscritte.
2. I tempi di gara sono 2 di 40 minuti ciascuno + recupero.
3. Il numero delle promozioni e delle retrocessioni sarà stabilito e approvato dal Direttivo di Lega secondo quanto previsto dall'art. 34) Titolo VIII° 1/09/2016 e successive modifiche.
4. Il numero delle Società e le modalità di qualificazione al Campionato Regionale e alla Coppa Umbria saranno stabilite dalla Struttura di Attività su disposizione del Comitato Regionale. Le gare si svolgeranno di norma nei giorni di Venerdì sera, Sabato Pomeriggio (fino alle ore 17.30), Domenica mattina e Lunedì sera. La Struttura di Attività può comunque disporre, qualora lo ritenga necessario, la disputa delle gare anche in orario notturno infrasettimanale o in giornate festive infrasettimanali. Il calendario ufficiale di gara sarà redatto dalla Struttura di Attività, tenendo conto della disponibilità degli impianti comunicato dalle Società. Le Società che non dispongono di campo proprio disputeranno le gare negli impianti reperiti dalla Struttura di Attività nei giorni e nelle ore disponibili. Le Società che **entrambre** intendano ANTICIPARE o POSTICIPARE le gare dovranno trovare PREVENTIVAMENTE accordo tra loro e comunicarlo alla Struttura di Attività, chiedendone l'autorizzazione almeno **15 (QUINDICI)** giorni prima della data prevista dal calendario. La richiesta dovrà essere firmata da entrambe le Società sullo stampato predisposto e dovrà indicare la data e l'impianto del recupero che non potrà, tassativamente, andare oltre 7 (sette) giorni dalla data fissata in calendario. **Per le squadre che chiedono lo spostamento della partita al di fuori dei termini sopra stabiliti la Struttura di Attività si riserva di approvare l'eventuale spostamento.** Le gare di recupero per le squadre impegnate nel campionato regionale si devono disputare il mercoledì successivo ,salvo accordi tra le società, ma **sempre entro la settimana.**

ARTICOLO 4

Le squadre saranno chiamate al rigoroso rispetto degli orari. Ogni Società dovrà presentare all'arbitro i cartellini e le relative liste dei giocatori che prenderanno parte alla gara, in triplice copia, con 15' di anticipo sull'ora stabilita della gara stessa. Le liste gara dovranno indicare, SEMPRE, il numero del cartellino e, in caso di cartellino non plastificato, il numero e il tipo di documento d'identità valido. La numerazione delle maglie dei giocatori è libera. I nominativi dei calciatori che cominciano la gara devono essere contrassegnati con una T (Titolare) sulla lista gara mentre quelli di riserva devono essere contrassegnati con una R (Riserva). E' esclusa la conoscenza personale dell'arbitro. Il tempo di attesa è fissato in 15 MIN. a partire dall'ora ufficiale di inizio della gara, trascorsi i quali la squadra in difetto verrà considerata rinunciataria.

ARTICOLO 5

La Società ospitante è tenuta tassativamente a mettere a disposizione dell'arbitro 3(o più) palloni efficienti .La Società sprovvista dei palloni o ritenuti non idonei (efficienti), qualora non si potesse disputare la gara, verrà considerata perdente. **Parastinchi obbligatori.**

ARTICOLO 6

In caso di maglie uguali o facilmente confondibili, a giudizio dell'arbitro, sarà tenuta al cambio la Società prima nominata nel calendario. La squadra seconda nominata deve presentarsi con i colori ufficiali dichiarati al momento dell'iscrizione all'attività. Ogni eventuale variazione di muta dovrà essere comunicata alla Sda Calcio Terni che la renderà nota a tutte le società. Sono ammessi entro il recinto di gioco al massimo 18 giocatori, 3 dirigenti più un eventuale altro tesserato della Società che svolga le funzioni di Guardalinee di parte. Potranno essere sostituiti in qualsiasi momento della gara n. 7 giocatori senza distinzione di ruolo. Le sostituzioni al direttore di gara verranno notificate tramite l'esposizione delle tabelle di sostituzione .

ARTICOLO 7

Ogni Società dovrà consegnare all'arbitro prima della gara, all'atto della consegna dei cartellini, la quota di **Euro 60,00 (sessanta/00)**, pena la non disputa della gara. Le Società che forniranno all'Organizzazione i campi di gioco, nelle gare casalinghe, saranno esonerate dal pagamento della quota gara di cui sopra. Le multe comminate vanno pagate nella giornata successiva prima della gara.

ARTICOLO 8

Al termine del campionato, dovendo stilare la classifica, per determinare vincente ed eventuali accessi a finali e a campionati regionali, varrà:

- 1) in caso di parità fra 2 (due) squadre come criterio unico spareggio,
- 2) in caso di parità fra 3 (tre) o più squadre quanto previsto dall'articolo 33 -

formazione della classifica, titolo viii°- classifiche e qualificazioni regolamento dell'attività della normativa generale in vigore dal 1 settembre 2016

- 3) in caso di ulteriore parità tra due o più squadre: gara/e di spareggio.

ARTICOLO 9

Le società che non ritireranno le tessere vidimate entro 15 giorni dalla data del tesseramento riceveranno le stesse per posta con un'ammenda di € 10 e 2 punti di penalizzazione in Coppa Disciplina, per tessera, oltre al pagamento delle spese postali.

ARTICOLO 10

Le squadre devono mettere ha disposizione per ogni gara che giocano in casa almeno uno /due tesserati abilitati per l'uso delle manovre di primo soccorso e defibrillatore .

ARTICOLO 11

I reclami relativi al Giudice Unico dovranno essere inviati al seguente indirizzo:

GIUDICE UNICO

c/o UISP CALCIO TERNI

Via MONTEFIORINO 12/H

05100 TERNI

Con le modalità previste dagli artt. 66 e seguenti del capo III° titolo IV° RD della Normativa Generale 1/09/2016; e successive modifiche

ARTICOLO 12

I reclami relativi alla Commissione Disciplinare devono essere inviati alla:

GIUDICE UNICO REGIONALE DI 2^ISTANZA

C/O UMBRIA CALCIO UISP

VIA DELLA VIOLA 1 – 06100 PERUGIA

Con le modalità previste dall'art.10 delle norme di partecipazione.

ARTICOLO 13

Le Associazioni Sportive nella persona del loro Presidente o legale Rappresentante, sono tenute a far sottoporre i propri tesserati a visita medica di idoneità specifica agonistica. Al fine di accertare l'idoneità all'attività sportiva agonistica, le certificazioni di idoneità, rilasciate dalle strutture per legge competenti, devono essere tenute agli atti delle Associazioni che ne sono responsabili della regolarità e aggiornamento; le Associazioni e il loro Presidente sono responsabili civilmente della inosservanza di quanto previsto dalle leggi in materia. Il Presidente è responsabile anche penalmente.

ARTICOLO 14

Tutti i comunicati emessi dalla Commissione Giudicante saranno affissi nell'apposita bacheca sita presso la sede dell'UISP Provinciale saranno gli unici attendibili a tutti gli effetti, dei quali farà fede la data di affissione. Copia degli stessi saranno a disposizione di tutte le Società partecipanti al Torneo e potranno essere ritirati presso la sede della Struttura di Attività o scaricati dal sito internet www.extra.uisp.it/umbria/calcio/comunicati dal giovedì successivo alla giornata di calendario.

ARTICOLO 15

Le Società che si rendessero responsabili dei danni alle autovetture degli arbitri, agli impianti sportivi ecc. dovranno risarcire per intero gli eventuali danni arrecati previa l'esclusione dal Torneo e denuncia all'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 16

In deroga all'art. 104 rd la mancata presenza alle premiazioni verrà sanzionata con la non consegna del premio e un'ammenda di €. 150,00 (centocinquanta//00 Euro).le societa' che non volessero incorrere in tale sanzione lo dovranno comunicare per iscritto prima della fine del girone di ritorno.

ARTICOLO 17

La SdA Calcio Terni declina ogni responsabilità per infortuni o danni derivanti dal normale svolgimento di gara, salvo quanto previsto dalla tessera UISP. Per quanto non contemplato nelle presenti norme di partecipazione vale la normativa generale della Struttura di Attività calcio nazionale uisp Edizione 1 Settembre 2016 e successive modifiche.

**L'UFFICIO SARA' APERTO DAL LUNEDI' AL VENERDI' DALLE 8.30
ALLE 12.30**

PER INFORMAZIONI TELEFONARE AI NUMERI:


3894976331 GRAZIANO MORINI

3480429416 SANDRO BACCARELLI

3474519754 ERNESTO VENTURI

3357056396 ALESSANDRO CECCARELLI

UISP - Lega Calcio
Comitato di Terni
Via Brodolini 10/a - tel. 0744/288187



Tesseramento stagione sportiva _____

ASSOC. SPORTIVA _____

Tipo di tessera richiesta

| | | |
|---|---|--|
| A | D | |
|---|---|--|

Cognome _____ Nome _____

| | |
|---|---|
| M | F |
|---|---|

Data di nascita _____ luogo di nascita _____

Residenza _____ Cap. _____ Prov. _____

Via _____ Nr. _____

Sport **CALCIO**

A conoscenza dell'articolo nr.10 della legge nr. 675 del 31/12/96 in
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali ne autorizzo
inerenti l'attività UISP ai vari livelli.

Data _____ Firma del tesserato _____

Il sottoscritto Presidente/Responsabile della Società Sportiva a
tesseramento per i suoi tesserati, dichiara sotto la propria responsabilità
Dichiara inoltre di conoscere il contenuto del regolamento dell'attività,
alla tutela sanitaria.

Firma del Presidente/Responsabile della Società sportiva

Tel. _____ e-mail _____

A CURA DELL'UFFICIO TESSERAMENTO

Timbro e firma

| |
|------------------------|
| Tessera UISP nr. _____ |
| Rilasciata il : _____ |

DOMANDA DI ISCRIZIONE ANNO 2025 – 2026

(da presentare entro e non oltre 30 AGOSTO 2025)

Il sottoscritto _____ presidente della società sportiva _____

sponsorizzata da _____

con sede a _____ prov. (___) cap. _____ via _____ n° _____ tel. _____

indirizzo presidente _____ tel. _____ cell. _____

indirizzo responsabile _____ tel. _____ cell. _____

indirizzo e-mail _____

colori sociali ufficiali _____ di riserva _____

CHIEDE

di essere ammesso al Campionato Invernale UISP impegnandosi a corrispondere nei termini stabiliti le seguenti somme:

- 1. Deposito cauzionale € 250.00 da versare alla consegna della presente domanda;**
- 2. L'allegato B deve essere accompagnato da un documento d'identità valido o sua fotocopia, 2 foto tessera e deve essere firmato dal Presidente e dal tesserato. Il tesseramento può essere richiesto solo ed esclusivamente dal Presidente dell'Associazione**
- 3. Quota iscrizione € 100.00**

DICHIARA

1. di avere adeguato il proprio statuto alle leggi ed alle normative vigenti riguardanti le società dilettantistiche;
2. di essere a conoscenza dello statuto UISP delle norme e dei regolamenti che disciplinano l'attività della lega calcio;
3. di accettare le disposizioni degli organismi dell'associazione nonché le decisioni degli organi tecnici della lega;
4. di rispondere a comportamenti dolosi dei propri tesserati, assumendo la responsabilità oggettiva derivante da atti irregolari compiuti durante le gare e da eventuali danni recati a persone e/o cose.

In fede

Il sottoscritto, nella qualità di Presidente dell'Associazione Sportiva

all'atto di aderire al Comitato Territoriale UISP di Terni per l'anno sportivo 2025/2026

DICHIARA

Di essere a conoscenza delle disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria delle attività sportive e delle decisioni adottate in merito al Consiglio Nazionale UISP;

SI IMPEGNA

A sottoporre i praticanti iscritti alla propria Società Sportiva

_ agli accertamenti previsti, in tempo utile per la partecipazione alle attività e manifestazioni che saranno organizzate.

In fede

**(Firma leggibile e timbro della Società)
(fotocopia documento Presidente)**

Terni,

**REGOLAMENTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC ALL'ATTIVITÀ UFFICIALE
DEL SETTORE DI ATTIVITÀ CALCIO UISP
"Circolare del 31 maggio 2025"**

La presente Circolare ha efficacia, sull'intero territorio nazionale, dal 1° settembre 2025 al 31 agosto 2026:

1. Gli atleti che hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali Figc calcio a 11 oltre la 3^a categoria (o categoria Figc più bassa con iscrizione libera che non prevede retrocessioni; o campionati esteri di pari livello e campionato dello Stato di San Marino), calcio a 11 femminile serie A, calcio a 5 maschile serie A e B e calcio a 5 femminile serie A 1 e A 2 nella stagione sportiva 2024-2025 non possono partecipare a gare dell'attività ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp, pena le sanzioni previste dagli articoli 200 e 234 RTN.
2. Per attività ufficiale Figc s'intende esclusivamente quella relativa ai campionati ufficiali professionisti, dilettanti, alle Coppe Regionali e alla Coppa Italia (non campionato amatori Figc) con svolgimento a partire dal 1° agosto 2024.
3. Per partecipazione alla gara s'intende essere stato in lista gara come giocatore.
4. Gli atleti che nella stagione sportiva in corso, dopo aver partecipato a una o più gare di manifestazioni ufficiali del Settore di Attività Calcio Uisp, disputassero una o più gare ufficiali Figc nella stessa disciplina, saranno ritenuti, anche senza delibera del Giudice/Commissione disciplinare, immediatamente sospesi dall'attività ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp, relativamente alla medesima disciplina, per la stagione sportiva in corso e quindi delegittimati a parteciparne pena le sanzioni previste dagli articoli 200 e 234 RTN
5. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno compiuto il 40° anno d'età, possono sempre prendere parte all'attività ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp. Tale deroga non è comunque applicabile agli atleti che hanno preso parte nella stagione sportiva in corso a gare ufficiali Figc nelle seguenti categorie: calcio a 11 uomini (Serie A, B, Lega Pro, D); calcio a 5 maschile serie A e B.

CALCIO A 11

6. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2^a e 1^a nella stagione 2024-2025 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2025, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare all'attività ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale).

I SDA TERRITORIALI POSSONO RIDURRE IL TERMINE TEMPORALE DEL 31 GENNAIO 2025.

7. Gli atleti di 2^a e 1^a categoria che disputino una o più gare Figc calcio a 11 dopo il 31 gennaio 2025 **NON POSSONO IN NESSUN CASO** partecipare successivamente all'attività ufficiale di calcio a 11 del Settore di Attività Calcio Uisp per la stagione sportiva in corso, pena le sanzioni previste dagli articoli 200 e 234 RTN.
8. Gli atleti del settore giovanile Allievi e Juniores di squadre Figc calcio a 11 categorie 2^a e 1^a possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 11 del Settore di Attività Calcio Uisp. Gli atleti di squadre Figc con il solo settore giovanile non a carattere regionale e nazionale possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 11 del Settore di Attività Calcio Uisp, salvo Juniores fuori quota che abbiano preso parte a gare nelle categorie non previste dai precedenti articoli.

CALCIO A 5/7/8 E CALCIO A 11 OVER 35

9. Ad integrazione e deroga del punto 1 gli atleti che nella stagione sportiva in corso partecipano a gare di manifestazioni ufficiali Figc calcio a 11 nei campionati sino alla 1^ categoria possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 5/7/8 e over 35 calcio a 11 del Settore di Attività Calcio Uisp.

Inoltre, gli atleti che disputano campionati di calcio a 11 giovanili Allievi e Juniores non a carattere regionale e/o nazionale, appartenenti a squadre Figc fino alla categoria Eccellenza Figc possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 5/7/8, salvo Juniores fuori quota che abbiano preso parte a gare nelle categorie non previste dai precedenti articoli.

I Settori di Attività calcio territoriali e regionali possono prevedere ulteriori limitazioni alla partecipazione di tesserati Figc all'attività ufficiale del S.d.A. Calcio Uisp, purché tali deroghe siano pubblicate sulle Norme di Partecipazione emesse dal Settore di Attività territoriale o regionale che le ha deliberate.

Eventuali modifiche alle categorie Figc apportate nei prossimi mesi per l'attività 2024/2025, potranno essere motivo di adeguamento della Circolare.

Tabella riepilogativa della circolare del 31 maggio 2025

| Attività FIGC | Attività UISP | | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| | calcio a 11 maschile | calcio a 5 maschile | calcio a 7/8 e over 35/40 | calcio a 5 femminile |
| Calcio a 11 amatori (1) | si | si | si | / |
| Calcio a 11 3 ^a categoria (1) | si | si | si | / |
| Calcio a 11 1 ^a e 2 ^a categoria | no * (2) | si | si | / |
| Calcio a 11 Promozione, Eccellenza | no (1) | no (2) | no (2) | / |
| Calcio a 5 maschile serie A, B (1) | no | no | no | / |
| Calcio a 5 maschile serie D, C2, C1, C | si | si | si | / |
| Calcio a 5 femminile serie A1 e A2 | / | / | / | no (2) |
| Calcio a 5 femminile inferiore serie A | / | / | / | si |
| Calcio a 11 femminile serie A (2) | / | / | / | no (2) |
| Calcio a 11 femminile serie D, C2/C1, B | / | / | / | si |

* gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2^a e 1^a nella stagione 2024-2025 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2025, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare all'attività ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale).

(1) compreso il proprio settore giovanile

(2) escluso il proprio settore giovanile

EFFICACIA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FIGC

Le squalifiche a tempo emanate dagli organi disciplinari della Figc nella sua attività ufficiale e nei suoi campionati amatoriali, verso i propri tesserati atleti e dirigenti, hanno efficacia anche per tutta l'attività del Settore di Attività Calcio Uisp.

Le squalifiche superiori alle 4 giornate emanate dagli organi disciplinari della Figc hanno efficacia anche per tutte le attività del Settore di Attività Calcio UISP. Per il computo del periodo di validità della squalifica si considererà una giornata per l'attività FIGC equivalente ad una settimana per l'attività UISP ovvero se la squalifica Figc fosse di 5 giornate la validità della stessa per le attività del Settore di Attività Calcio UISP sarebbe di 5 settimane dalla data di pubblicazione della sanzione Figc.